



PROT. N. c_g950 – 557/P

POZZA DI FASSA, 19 gennaio 2015

OGGETTO: Ordinanza n. 3/2015 – Regolamentazione della circolazione delle motoslitte e battipista.

IL SINDACO

PREMESSO che nel periodo invernale la circolazione delle motoslitte è sempre più intensa e disordinata mediante un uso spesso arbitrario ed indiscriminato, con notevole pericolo per chiunque transiti sulle strade forestali, piste da sci, ed in generale sul territorio comunale;

ESAMINATA la circolare del direttore generale per la Motorizzazione di data 23.11.2005 prot. n. 1184/Segr., la quale attribuisce la potestà di regolamentazione per la circolazione delle motoslitte alle Amministrazioni locali dato che il loro utilizzo può essere consentito soltanto in luoghi non destinati al traffico ordinario.

CONSIDERATO che nella stagione invernale le strade della Val San Nicolò dalla località “Vidor” in poi, di Gardeccia dalla località “Soàl” in poi e della Val Monzoni sono interdette alla circolazione ordinaria stante la presenza di neve e ghiaccio sulla sede stradale, e che con determinazioni del Dirigente del Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento, sono stati autorizzati l’apprestamento e l’esercizio dei tracciati escursionistici n. 11/5/17 denominato “VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN” e n. 11/4/15 denominato “GARDECIA” sui tracciati delle strade descritte;

PRESO ATTO che le motoslitte ed i battipista sono gli unici mezzi adatti a raggiungere i fabbricati e le attività presenti nelle valli e sulle piste da sci, proprio per le loro peculiari caratteristiche tecniche e costruttive che assicurano maggiore affidabilità e sicurezza nella circolazione su strade innevate;

CONSIDERATO altresì, che con ordinanza n. 2/2015 del 19.01.2015, è stato vietato il transito ad ogni sorta di veicoli a motore sui tracciati escursionistici descritti, ed in generale alle motoslitte e battipista sull’intero territorio comunale, con deroga ai veicoli autorizzati dal Sindaco secondo determinate condizioni, purché trattasi di mezzi cingolati o adatti a circolare sulla neve e ai mezzi adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste da sci oppure al servizio degli esercizi pubblici altrimenti non raggiungibili, il che comporta un numero limitato di mezzi autorizzati alla circolazione ed in ambiti ben definiti;

VISTO il D.Lgs. 7.09.2005 n. 209;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689;

Visti l’art. 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e l’art. 7-bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l’art. 34 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 22 marzo 2010;

VISTE le rispettive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio ambientale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

1. Il transito sui tracciati escursionistici n. 11/5/17 denominato “VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN” e n. 11/4/15 denominato “GARDECIA”, sulle piste da discesa insistenti sul territorio comunale, ed in genere su tutto il territorio comunale aperto all’uso pubblico, con veicoli a motore compresi motoslitte e battipista - ad esclusione dei mezzi adibiti ai servizi di soccorso e di polizia e ai mezzi adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste da sci circolanti sulle stesse - è subordinato al possesso da parte del conducente, dei seguenti documenti e certificati:
 - a) patente di guida di categoria "B" o superiore;
 - b) copertura assicurativa RC terzi sul mezzo ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 7.09.2005 n. 209;
 - c) autorizzazione per il transito rilasciata dal Sindaco esclusivamente per i veicoli autorizzati al transito sui tracciati escursionistici denominati “VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN” e “GARDECIA”.
2. Qualora il mezzo circoli fuori dai tracciati escursionistici e piste da discesa – ad eccezione delle proprietà private adeguatamente recintate - dovrà comunque avere copertura assicurativa e il suo conducente dovrà essere in possesso di patente valida, nonché della documentazione di cui alla presente Ordinanza.
3. Il conducente di detti veicoli dovrà portare con sé gli appositi contrassegni rilasciati dall’Ufficio di Polizia Locale o l’autorizzazione rilasciata dal titolare delle concessioni delle piste da sci, in modo da poterli

esibire ai controlli di polizia, rilevandosi che il mancato possesso verrà sanzionato ai sensi della presente Ordinanza.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto, alle sanzioni sott'indicate:

- a) la violazione alle disposizioni di cui all'art. 1 lettera a) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 450,00;
- b) la violazione alle disposizioni di cui all'art. 1 lettera b) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600,00 a € 1.500,00. Ai sensi degli art 19 e 21 della Legge 689/81 verrà applicata la sanzione accessoria del sequestro del mezzo e, in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa, la sanzione accessoria della confisca dello stesso;
- c) la mancanza, sul luogo dell'accertamento di uno dei documenti di cui alla presente Ordinanza, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 120,00 subordinata all'esibizione del documento mancante;
- d) la mancata esibizione, in ufficio, del documento a seguito di invito, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 450,00.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai presenti commi si osservano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

A V V E R T E C H E

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.

La presente ordinanza ha validità fino al 28 aprile 2015.

D I S P O N E

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale;
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Al Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena	Al Distaccamento Polizia Stradale di Cavalese	Al Comando Compagnia Carabinieri di Cavalese
Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa	Alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo	Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Cavalese
All'Ufficio Polizia Municipale locale	Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	Alla Funivie Buffaure s.p.a. di Pozza di Fassa
Alla Funivie Ciampac e Contrin s.p.a. di Alba di Canazei	Alla Funivie Catinaccio s.r.l. di Vigo di Fassa	Alla malga Crocefisso località Capitel
Alla Baita Monzoni località Val Monzoni	Alla Baita Ciampie località Ciampie	Al rifugio Buffaure località Buffaure
Alla Baita Anguana località Buffaure	Alla Baita Cuz località Buffaure	Al bar ristorante Al Zedron località Buffaure
Al rifugio Gardeccia località Gardeccia	Al rifugio Stella Alpina località Gardeccia	Alla Baita Enrosadira località Gardeccia
Al rifugio Bellavista località Ciampedie	Al rifugio La Zondra località Ciampedie	Alla Baita Checco località Ciampedie
Al Rifugio Nigrinella località Ciampedie	Alla Baita Pra Martin località Ciampedie	All'A.S.U.C. di Pozza di Fassa
All'Ufficio Tecnico Comunale	Alla Scuola di sci Vajolet	

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

Dellagiacoma dott. Tullio

Tullio

